

ANNO 2012

COMUNE DI ROTONDI
PROVINCIA DI AVELLI NO

REGOLAMENTO
COMUNALE

per l'Imposta comunale sulle
pubblicità e del
diritto sulle pubbliche
affissioni

Copia per Pubblialfan

visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o comunque da tali luoghi percepibili.

Assumono rilievo, al fine suddetto, i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni e servizi così come quelli intesi a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Sono soggetti al pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni i manifesti, gli avvisi, le comunicazioni e simili, di qualunque materiale costituiti, aventi natura istituzionale, sociale o comunque privi di rilevanza economica, nonché di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche nei limiti stabiliti nell'art. 9 del presente regolamento.

La loro esposizione viene effettuata a cura del Comune negli appositi spazi all'uopo riservati dall'ufficio comunale competente.

Il Comune può tuttavia consentire l'affissione diretta, da parte degli interessati o per loro conto, su attrezzature apposite e su impianti all'uopo predisposti, di manifesti, cartelli e di altri mezzi similari di cui al precedente terzo comma. In tale caso è dovuto il pagamento dell'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva degli impianti, nella misura e con le modalità previste dal presente regolamento per la pubblicità ordinaria, di cui all'art. 24.

ARTICOLO 4

Suddivisione del territorio in categorie

Agli effetti dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità, limitatamente alla forme indicate dalla legge, e del diritto sulle pubbliche affissioni, si considerano di categoria speciale le località centrali e di maggiore importanza costituite dalle strade e dalle piazze elencate nell'apposita tabella allegata al presente regolamento (3).

(3) In forza dell'art. 4 del D.L.vo n.507 del 1993 a tale suddivisione possono provvedere solo i comuni delle prime tre classi delle cinque previste dal precedente art. 2, comma 1; del decreto citato.

E da avvertire che, ai sensi del successivo comma 2 del menzionato art. 2, i comuni capoluogo di provincia non possono essere collocati in una classe inferiore, alla terza.

La superficie complessiva degli spazi di categoria speciale non può superare il 35 per cento di quella del centro abitato (quale definito dall'art. 4 del D.Lvo 30 aprile 1992. n. 285. contenente il nuovo codice della strada). In ogni caso la superficie degli impianti per le pubbliche affissioni della medesima categoria non può essere superiore alla metà di quella complessiva.

ARTICOLO 5

Prestazioni accessorie

Qualora il Comune provveda, su richiesta, a collocare direttamente i mezzi pubblicitari indicati nel primo comma del precedente art. 3, sarà dovuto, oltre al pagamento della relativa imposta, il rimborso di ogni altra spesa informata e misura da concordarsi di volta in volta con i committenti.

e generiche, per l'impossibilità di tener conto della particolarità dei vari centri abitati.

Per converso, appare utile suggerire che l'Amministrazione comunale regolamenti la materia con apposito, separato provvedimento, da adottarsi anche contestualmente alle nonne regolamentari di cui al presente schema.

ARTICOLO 8

Impianti riservati alle pubbliche affissioni in generale – Ripartizione

La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni, con riferimento alla popolazione censita di 3.204 abitanti, è di mq. 50 (6).

Gli spazi per le pubbliche affissioni di natura istituzionale, sociale e per quelle prive di rilevanza economica sono fissati in mq 25 per eventuali spazi di proprietà privata la superficie utilizzabile è determinata, previo consenso dei proprietari, dal Consiglio comunale, sentita la Commissione edilizia e salvo il parere della Sovrintendenza ai beni architettonici e ambientali, ove ritenuto necessario. Il Comune, senza obbligo di corresponsione di compenso ad alcuno ha sempre la facoltà di utilizzare per, le affissioni gli , i "tralicci, gli steccati, le armature di cui è stata autorizzato alla realizzazione nei cantieri edili, senza tuttavia pregiudicare le eventuali esigenze della costruzione.

Il Comune provvede ad adeguare annualmente la superficie di cui al primo comma in rapporto alle variazioni, se significative, della popolazione.

(6) Ai sensi dell'art. 18, comma 3, del D.Lvo n. 507 del 1993, la superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni deve essere determinata in misura proporzionale al, numero degli abitanti, e, comunque, non inferiore a mq.18 per ogni mille' abitanti nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, e a mq. 12. negli altri comuni.

E' da ricordare che la superficie degli impianti destinati alle pubbliche affissioni in categoria speciale non può essere superiore alla metà di quella complessiva (art. 4, comma 2, seconda parte) fissata per le esposizioni in generale.

ARTICOLO 9

Impianti riservati ad affissioni commerciali e dirette

Nell'ambito degli impianti di cui al primo comma dell'articolo precedente vengono destinati dal Comune appositi spazi da riservarsi alle affissioni di natura commerciale ed a quelle eseguite direttamente dai soggetti privati debitamente autorizzati, . diversi dall'eventuale concessionario del servizio pubblico.

La superficie dei predetti impianti è, rispettivamente, paria mq. .251e mq 25.....

ARTICOLO 10

Divieti e limitazioni

ARTICOLO 12

Dotazioni dell'ufficio

Il Comune provvederà a dotare l'ufficio di cui al precedente articolo degli'attrezzi e del materiale necessari onde consentire un regolare e tempestivo funzionamento del servizio, quali motofurgoncini, scale, secchi per colla, spazzole, pennelli e vespe e quant'altro richiesto. Nei locali destinati all'ufficio suddetto sarà installata anche un'idonea cassaforte per il deposito provvisorio delle somme riscosse direttamente, nel caso di pagamento diretto.

ARTICOLO 13

Riscossione dell'imposta e del diritto

Il pagamento dell'imposta sulla pubblicità deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune (o al concessionario).

L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione, di cui all'art. 19.

La riscossione del diritto sulle pubbliche affissioni viene effettuata, nel caso di cui al secondo comma dell'art. 12, a mani del funzionario responsabile della gestione del servizio pubblicità e pubbliche affissioni, di cui all'articolo.. successivo.

Questi deve fare annotare negli appositi bollettari le somme riscosse di volta in volta e quindi far depositare provvisoriamente le somme stesse nella cassaforte installata nei locali dell'ufficio.

Tale deposito provvisorio, tuttavia, non deve avere una durata superiore ad un giorno e, pertanto, il predetto funzionario deve provvedere nel giorno seguente a far versare alla tesoreria comunale tutti gli incassi del giorno precedente. La ricevuta che sarà rilasciata dalla tesoreria comunale verrà consegnata giornalmente all'ufficio contabilità del Comune.

Per l'ipotesi di ritardo nei versamenti suddetti, verranno applicate le disposizioni dei primi due commi dell'art. 228 del regolamento sull'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827.

In tutti gli altri casi, il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve: essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio relativo, secondo le modalità previste per il pagamento dell'imposta.

(9) Specificare ipotesi di particolari esigenze organizzative: art. 9, comma 3, D.Lvo n. 507 del 1993.

ARTICOLO 14

Responsabilità del funzionario preposto al servizio

Il funzionario responsabile cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale (10) del servizio di, accertamento e di riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è designato con deliberazione della Giunta municipale ed il suo nominativo è comunicato alla Direzione centrale per la fiscalità locale del

ARTICOLO 18

Soggetti passivi

L'imposta comunale sulla pubblicità è dovuta, in via principale, da colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale viene diffuso il messaggio pubblicitario.

È dovuta, in solido, da colui che produce o vende la merce reclamizzata o svolge i servizi e le attività oggetto della pubblicità.

Alla corresponsione del diritto dovuto, per le pubbliche affissioni sono solidalmente obbligati, oltre al committente, la persona, la ditta, l'ente o i terzi nell'interesse dei quali l'affissione è stata richiesta.

Il pagamento dell'imposta, delle sanzioni e di ogni altro : diritto dovuto da parte di uno dei soggetti indicati ha effetto liberatorio nei confronti degli altri coobbligati.

ARTICOLO 19

Dichiarazione del contribuente e richieste di affissioni

L'esecuzione della pubblicità è subordinata alla presentazione di apposita dichiarazione, anche cumulativa; da parte dell'interessato, indicato all'articolo precedente.

La dichiarazione, da compilarsi sul modello predisposto dal Comune, deve essere corredata dalla documentazione richiesta, dagli uffici comunali, con particolare riguardo al bozzetto-progetto, sia agli effetti dell'applicazione dell'imposta (oggetto, località, durata, dimensioni, caratteristiche del mezzo pubblicitario da esporre), sia agli effetti della verifica di conformità alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia.

La dichiarazione incompleta nel contenuto o nella documentazione verrà respinta.

Per l'esame delle domande, ivi comprese quelle previste dalla legge nei casi di variazione della pubblicità, può essere richiesto il parere non vincolante di apposita commissione tecnica ed eventualmente, anche della commissione edilizia nei casi in cui l'esecuzione di pubblicità venga ad influire sul carattere urbanistico della zona interessata, sulle caratteristiche architettoniche degli edifici interessati.

Le autorizzazioni rilasciate dal Comune per l'esecuzione di pubblicità scadono nel termine di giorni 30 qualora la pubblicità stessa non venga realizzata.

La richiesta, del servizio delle pubbliche affissioni deve indicare il periodo di esposizione e, ove interessino, gli spazi prescelti in una delle categorie di cui al precedente art. 4.

ARTICOLO 20

Reclami

Gli eventuali reclami riferentisi all'attuazione pratica delle affissioni nonché all'esecuzione di prestazioni accessorie di cui precedente art. 5 debbono essere presentati per iscritto al protocollo dell'ufficio

legge, previa notificazione ai responsabili, nei termini prescritti, degli estremi delle trasgressioni -

- La sanzione è stabilita nel minimo in L.200.000 e nel massimo in L. 2.000.000.

ARTICOLO 23

Rimozione e sequestro del materiale abusivo

Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dai destinati o approvati dal Comune, nonché la pubblicità la cui esposizione, subordinata ad autorizzazione, non abbia ottenuto l'autorizzazione medesima o ne abbia disatteso limiti e/o le prescrizioni.

Sono altresì considerate abusive le affissioni e la pubblicità per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i pagamenti dei tributi dovuti.

La eliminazione delle Affissioni e la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi o dichiarati tali, dopo la notificazione ai responsabili, entro 150 giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale, saranno disposte, a norma di legge, con ordinanza del Sindaco, assegnando ai trasgressori il termine di giorni 30 per provvedervi.. In caso di inottemperanza sarà provveduto a degli agenti comunali all'uopo autorizzati, addebitando responsabili le spese sostenute per la eliminazione o rimozione.

Il materiale pubblicitario esposto abusivamente può essere sequestrato con ordinanza del Sindaco, a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, dell'importo del diritto o dell'imposta, nonché dell'ammontare delle relative sanzioni, soprattasse ed interessi.

Nell'ordinanza sarà fissato un termine entro cui gli interessati potranno chiedere la restituzione del materiale sequestrato, previo versamento di una congrua cauzione, la cui entità parimenti sarà stabilita nell'atto di cui sopra.

CAPO II,

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

ARTICOLO 24

Forme pubblicitarie e loro assoggettabilità

L'esposizione di pubblicità, nelle diverse forme che essa può assumere che qui di seguito vengono meglio specificate, viene effettuata a cura ed a spese di chi vi abbia interesse, tenuto perciò stesso, al pagamento della corrispondente imposta di cui all'apposita tariffa allegata al presente regolamento, entro i limiti temporali ivi previsti e per ogni metro quadrato o altro parametro previsto.

Rientra nel concetto di pubblicità ordinaria l'esposizione di insegne, locandine, cartelli, targhe, stendardi, tele, tendoni, ombrelloni, globi, fac-simili di oggetti ed altri mezzi similari, non compresi nelle seguenti ipotesi pubblicitarie.

Le altre fattispecie si riferiscono, infatti, alla:

ARTICOLO 27

Esenzioni

Sono esenti dall'imposta tutte le forme pubblicitarie indicate art. 17 del D.L.vo 15 novembre 1993, n. 507.

CAPO III

Diritto sulle pubbliche affissioni

Articolo 28

Obbligatorietà del servizio delle pubbliche affissioni

Le pubbliche affissioni di cui all'art. 3, terzo comma, del presente regolamento costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza comunale.

Il diritto relativo è dovuto secondo l'appartenenza della località in cui sono eseguite alla categoria normale o a quella speciale, di cui all'art. 4.

Articolo 29

Tariffa

La tariffa del diritto per il servizio delle pubbliche affissioni, di cui all'apposita tabella allegata al presente regolamento, è stabilita sulla base dell'unità di misura costituita da un foglio di dimensione fino a cm. 70x 100.

La tariffa è applicata per ciascun foglio in relazione alla durata dell'affissione.

Articolo 30

Modalità per le affissioni

Le affissioni saranno effettuate alle date richieste, compatibilmente con le esigenze e possibilità del servizio relativo, seguendo l'ordine di ricevimento della commissione che deve essere accompagnata dall'attestazione dell'eseguito versamento del relativo diritto ed annotata nell'apposito registro cronologico.

Richiamato quanto stabilito dall'art. 22 del D.L.vo n. 507 del 1993, con particolare riguardo al tema del ritardo nell'affissione, la durata di quest'ultima, in ogni caso, decorrerà dal giorno in cui sarà stata eseguita al completo.

Articolo 31

Sostituzione dei manifesti

Il Comune non assume responsabilità per i manifesti che venissero strappati o comunque deteriorati prima del termine di scadenza dell'affissione richiesta.

Tuttavia, l'ufficio comunale anche a seguito di segnalazione dei propri addetti e dopo le eventuali verifiche che si rendessero necessarie, provvederà, nel più breve tempo possibile e senza

(12) Indicare il primo giorno dell'anno successivo a quello in cui la relativa deliberazione consiliare sarà divenuta esecutiva a nonna di legge.
Va comunque ricordato che per l'anno 1994 le tariffe devono essere deliberate entro il 28 febbraio 1994, ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D.Lvo 1993 (ved. nota iniziale).

Articolo 37

Rinvio

Per quanto non contemplato nel presente regolamento si applicano le disposizioni del D.L.vo 15 novembre 1993, n. 507, che si intendono qui richiamate, nonché le altre norme di legge di regolamento dettate in materia.

ALLEGATO B

TARIFFA IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Il criterio che si ritiene debba informare la predisposizione della tariffa comunale per la pubblicità e per le pubbliche affissioni D. L.vo 15 novembre

per periodo non superiore a 3 mesi (per ogni mese o frazione) per mq..... L.	3.200	1,652
✓ Pubblicità luminosa o illuminata effettuata all'interno dei veicoli (aumento del 100 per 100 della tariffa base) per anno solare, per mq..... L.	32.000	16,526
✓ per periodo non superiore a 3 mesi (per ogni mese o frazione) per mq..... L.	3.200	1,652
✓ Pubblicità luminosa o illuminata effettuata all'esterno dei veicoli (aumento del 100 per 100 della tariffa base; maggiorazione del 50 per cento per superfici tra mq. 5,5 e mq 8,50) per anno solare, per mq..... L.	32.000	16,526
✓ per periodo non superiore a 3 mesi (per ogni mese o frazione) per mq..... L.	3.200	1,652
✓ Pubblicità luminosa o illuminata effettuata all'interno dei veicoli (aumento del 100 per 100 della tariffa base; maggiorazione del 100 per cento per superfici superiore a mq 8,50) per anno solare, per mq..... L.	32.000	16,526
✓ per periodo non superiore a 3 mesi (per ogni mese o frazione) per mq..... L.	3.200	1,652
✓ Pubblicità effettuata con veicoli in genere mediante distribuzione di manifesti o altro materiale pubblicitario per giorno o frazione e per persone impiegata..... L	4.000	2,065

Pubblicità effettuata su mezzi adibiti a servizi di linea interurbana con inizio o fine della corsa nel Comune le tariffe di cui alle voci precedenti sono dovute per metà;
 Pubblicità effettuata su veicoli adibiti ad uso pubblico il cui titolare abbia avuto dal Comune la licenza d'esercizio le tariffe dovute sono quelle di cui alle voci precedenti

Pubblicità effettuata su veicoli adibiti ad uso privato il cui proprietario abbia residenza anagrafica o la sede nel comune
 le tariffe dovute sono quelle di cui alle voci precedenti

Parte III -

Pubblicità effettuata con veicoli adibiti ai trasporti dell'azienda - tariffa unica

- ✓ autoveicoli di portata superiore a 3.000 kg., per unità con rimorchio (aliquota doppia) L 144.000 72,369
- ✓ autoveicoli di portata inferiore a 3.000 kg, per unità con rimorchio(aliquota doppia) L. 96.000 49,529
- ✓ motocarri e motocarrozze ed altri veicoli non rientranti nelle precedenti categorie, per unità per mq. con rimorchio (aliquota doppia) L. 48.000 24,289
L'imposta è dovuta per anno solare al comune per chi a sede l'impresa o qualsiasi altra sua dipendenza ovvero vi sia il domicili del mandatario degli

per sopra cui di strutture le con effettuata

✓ Pubblicità sonora effettuata cioè a mezzo di apparecchi amplificatori e simili da punti specifici

Per ogni giorno o frazione per ciascun punto L. 12.000

6,199

PARTE VI – Pubblicità effettuata mediante affissioni dirette
(art.12, comma 3, D.l.vo n.507 del 1993 – art. 21 regolamento)

✓ Affissioni, anche per conto altrui, di manifesti e simili da parte degli interessati in spazi all'uopo destinati

L'imposta dovuta si applica in base alla superficie complessiva dell'impianto utilizzato con la tariffa per la pubblicità ordinaria

per anno solare, per mq. L. 16.000 8,263

per periodo non superiore a 3 mesi (per ogni mese o frazione) per mq.....L. 1.600 0,826

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Il diritto sulle pubbliche affissioni si applica ai manifesti, avvisi, e fotografie di qualunque materiale costituiti, esposti a cura del comune negli appositi spazi riservati dal comune medesimo nell'ambito del proprio territorio ed a seguito della ripartizione della superficie complessiva degli impianti pubblicitari previsto dall'apposito piano generale

Per i primi 10 giorni, per ogni foglio (fino a cm. 70X100) L.2.000 ✓

Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione, per ogni foglio (fino a cm 70X100) L. 600 ✓

Per ogni commissione inferiore a 50 fogli la tariffa di cui sopra è maggiorata del 50 per cento; ✓

per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli la tariffa è aumentata del 50 per cento; per quelli costituiti da più di dodici fogli del cento per cento; per l'affissione richiesta in determinati spazi predisposti dal Comune (1) e ~~oltre~~ ^{3x2} CLTRE ✓

disponibili nelle due categorie (normale e speciale) il committente è tenuto a corrispondere il doppio del diritto; per le affissioni di urgenza , richiesta cioè per il giorno stesso in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro il termine dei due giorni successivi se trattasi di affissioni commerciali, ovvero per quelle richieste nelle ore notturne (dalle ore venti alle sette successive) o nei giorni festivi è dovuta la maggiorazione del dieci per cento del diritto base, con un minimo L. 50.000 per ogni commissione.

(1) se con popolazione superiore a 30.000 abitanti.

IL PRESENTE REGOLAMENTO:

1) È stato deliberato dal Consiglio Comunale niella;: seduta del 16.01.1995 con atto n. 12;